



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] del 18 ottobre 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. [REDACTED] – Presidente

Cons. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. [REDACTED] – Membro supplente

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 1° agosto 2022, in relazione al ricorso n. [REDACTED], presentato dal Sig. [REDACTED] (di seguito, “il ricorrente”) nei confronti di [REDACTED] (di seguito, “l’intermediario convenuto o resistente”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, all’uopo avvalendosi dei servizi di investimento dell’intermediario qui convenuto, mediante due operazioni disposte rispettivamente il 29 aprile e il 5 dicembre 2015, obbligazioni Portugal Telecom per un valore nominale complessivo di € 200.000,00. Il ricorrente contesta all’intermediario di non avergli segnalato la non appropriatezza di entrambe le operazioni rispetto al suo profilo, essendo egli investitore con una limitata esperienza in materia di strumenti finanziari, mentre le obbligazioni in questione

erano uno strumento complesso. Inoltre, il ricorrente contesta all'intermediario convenuto di non averlo informato in ordine alle caratteristiche e a livello di rischio effettivo delle obbligazioni, il che gli avrebbe impedito di compiere delle scelte di investimento effettivamente consapevoli. Tutto ciò sostenuto, precisato altresì che l'emittente è stato poi sottoposto a procedura concorsuale che ha, tra l'altro, comportato l'azzeramento del valore delle obbligazioni, il ricorrente conclusivamente chiede il risarcimento del danno subito, che quantifica in € 97.257,14.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio arbitrale, resistendo al ricorso. Premette che il ricorrente ha acquistato le obbligazioni oggetto del ricorso di propria autonoma iniziativa, avvalendosi della piattaforma di *trading online* a sua disposizione. Quanto alle doglianze sollevate da controparte, il ricorrente contesta che le operazioni oggetto del ricorso fossero inappropriate al profilo del cliente, trattandosi di un investitore esperto, come d'altronde comprovato dalla relativa scheda MiFID e confermato dall'operatività pregressa e successiva, caratterizzata da numerose operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari, con un intento chiaramente speculativo. Inoltre, il resistente contesta di non avere informato il ricorrente quanto alle caratteristiche e alla rischio delle obbligazioni, avendo messo a sua disposizione al tempo della conclusione del contratto quadro un documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, tenendo poi a precisare di non essere obbligato a consegnare al ricorrente una scheda prodotto relativa alla specifica obbligazioni acquistata, considerato il tipo di servizio di investimento prestato. In ogni caso, a giudizio del resistente, che il ricorrente fosse perfettamente consapevole del rischio che si assumeva può dirsi confermato dalla circostanza che egli aveva acquistato il 29 aprile 2015 obbligazioni Portugal Telecom 5% 9/19 per un valore nominale di € 100.000,00, che aveva rivenduto il successivo 5 dicembre 2015, utilizzando la provvista ottenuta per riacquistare lo stesso giorno obbligazioni Portugal Telecom 5,875% 12/18, con il chiaro intento di speculare sui titoli in questione. Tutto ciò argomentato e sostenuto, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. Nelle controdeduzioni, il ricorrente ribadisce le contestazioni avanzate nel ricorso, insistendo per il suo accoglimento.

4. Nelle repliche finali, il resistente rinnova le proprie precedenti difese, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è da ritenersi fondato nei limiti e per le ragioni di seguito rappresentate.

2. In via preliminare, rileva il Collegio che non è contestato tra le parti ed è comunque comprovato dalla documentazione in atti che le operazioni oggetto del ricorso siano state disposte dal ricorrente di propria iniziativa, nè il contratto quadro in essere tra le parti prevedeva la prestazione del servizio di consulenza. Ciò anzitutto rilevato, in base alle evidenze in atti non può dirsi che l'intermediario abbia dimostrato di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta dalla normativa di riferimento, e ciò assume specifico rilievo, per quanto di seguito rappresentato, con riguardo alla prima operazione. Infatti, dalla documentazione versata in atti non risulta che il resistente abbia debitamente informato il ricorrente sulle caratteristiche e la rischiosità delle obbligazioni, non avendo neanche avuto cura di depositare in atti copia della scheda prodotto resa disponibile al ricorrente al momento della disposizione dell'ordine di cui si discute. Come questo Collegio ha avuto modo di rilevare in casi analoghi, l'intermediario è sempre obbligato a informare il cliente sulle caratteristiche e la rischiosità dello specifico strumento finanziario, e ciò anche quando questi opera in via autonoma, avvalendosi della piattaforma di *trading online* dell'intermediario. A questo fine, l'intermediario deve dimostrare di avere reso effettivamente e agevolmente consultabile da parte del cliente una scheda informativa accurata e completa sui titoli. Del che, però, non vi è nel caso dell'odierna controversia alcuna idonea evidenza probatoria, o anche solo circostanziatamente indiziaria. Il che radica la responsabilità del resistente con riguardo alla prima operazione qui in esame.

3. In relazione alla seconda operazione di acquisto del 9 dicembre 2015, invece, è avviso di questo Collegio che non si possa pervenire ad analoga conclusione in quanto, anche volendo prospettare criticità relativamente all'operato del resistente sotto il profilo informativo, in ogni caso esse sarebbero da ritenersi non risolutive nel senso auspicato dal ricorrente, considerato il suo profilo di investitore evoluto che, a quella data, non poteva non aver preso debita consapevolezza del livello effettivo di rischiosità del titolo, il che fa ritenere insussistente il necessario nesso di causalità rispetto al danno lamentato. Di ciò si trae conferma anche avendo riguardo ai valori profondamente diversi di conclusione delle due operazioni (la prima *tranche* di obbligazioni acquistate al prezzo unitario di € 101,82; la seconda al prezzo, quasi dimezzatosi, di € 57,22).

4. Ritenuto, in conclusione, che il resistente sia venuto meno al proprio obbligo di informare debitamente il ricorrente sulle caratteristiche e sulla rischiosità delle obbligazioni acquistate in occasione della prima operazione, disposta il 29 aprile 2015, da ciò consegue la responsabilità del resistente sotto il profilo risarcitorio. Pertanto, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari alla differenza tra il capitale investito (€ 103.611,47), la cedola *medio tempore* percepita su tali titoli (€ 3.700,00) e il controvalore ottenuto dalla loro cessione il 9 dicembre 2015 (€ 62.632,74). La somma così determinata, pari a € 32.278,73, deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data della odierna decisione, per € 3.970,28, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento parziale del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 36.249,01, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente